Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — Roma — Martedì, 17 marzo 1925 — **Numero 63**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI****, nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie****; e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

BUONI DA L. 100

entro	2 mesi	dall'emissione	L.	100 —	
dopo	2 »	»	»	100,50	
»	4 »	»	»	101 —	
»	6 »	»	»	101,60	
»	8 »	»	»	102,10	
»	10 »	»	»	102,70	
»	un anno	»	»	103,50	
»	14 mesi	»	»	104 —	
»	16 »	»	»	104,70	
»	18 »	»	»	105,40	
»	20 »	»	»	106,20	
»	22 »	»	»	107 —	
»	2 anni	»	»	108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato
»	3 »	»	»	113,50	
»	4 »	»	»	118,90	
»	5 »	»	»	124,60	
»	6 »	»	»	130,20	
»	7 »	»	»	136 —	
»	8 »	»	»	142,20	
»	9 »	»	»	148,60	più L. 1,33 per ogni successivo bimestre maturato
»	10 »	»	»	156,60	
»	11 »	»	»	164,60	
»	12 »	»	»	172,80	
»	13 »	»	»	180,90	
»	14 »	»	»	189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato
»	15 »	»	»	199,30	
»	16 »	»	»	209,70	
»	17 »	»	»	220,10	
»	18 »	»	»	230,50	
»	19 »	»	»	241,50	
»	20 »	»	»	252,90	

BUONI DA L. 500

entro	2 mesi	dall'emissione	L.	500 —	
dopo	2 »	»	»	502,50	
»	4 »	»	»	505 —	
»	6 »	»	»	508 —	
»	8 »	»	»	510,50	
»	10 »	»	»	513,50	
»	un anno	»	»	517,50	
»	14 mesi	»	»	520 —	
»	16 »	»	»	523,50	
»	18 »	»	»	527 —	
»	20 »	»	»	531 —	
»	22 »	»	»	535 —	
»	2 anni	»	»	540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	3 »	»	»	567,50	
»	4 »	»	»	594,50	
»	5 »	»	»	623 —	
»	6 »	»	»	651 —	
»	7 »	»	»	680 —	
»	8 »	»	»	711 —	
»	9 »	»	»	743 —	più L. 6,66 per ogni successivo bimestre maturato
»	10 »	»	»	783 —	
»	11 »	»	»	823 —	
»	12 »	»	»	864 —	
»	13 »	»	»	904,50	
»	14 »	»	»	943 —	più L. 8,60 per ogni successivo bimestre maturato
»	15 »	»	»	996,50	
»	16 »	»	»	1048,50	
»	17 »	»	»	1100,50	
»	18 »	»	»	1152,50	
»	19 »	»	»	1207,50	
»	20 »	»	»	1264,50	

BUONI DA L. 1000

entro	2 mesi	dall'emissione	L.	1000 —	
dopo	2 »	»	»	1005 —	
»	4 »	»	»	1010 —	
»	6 »	»	»	1016 —	
»	8 »	»	»	1021 —	
»	10 »	»	»	1027 —	
»	un anno	»	»	1035 —	
»	14 mesi	»	»	1040 —	
»	16 »	»	»	1047 —	
»	18 »	»	»	1054 —	
»	20 »	»	»	1062 —	
»	22 »	»	»	1070 —	
»	2 anni	»	»	1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
»	3 »	»	»	1135 —	
»	4 »	»	»	1189 —	
»	5 »	»	»	1246 —	
»	6 »	»	»	1302 —	
»	7 »	»	»	1360 —	
»	8 »	»	»	1422 —	
»	9 »	»	»	1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
»	10 »	»	»	1566 —	
»	11 »	»	»	1646 —	
»	12 »	»	»	1728 —	
»	13 »	»	»	1809 —	
»	14 »	»	»	1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
»	15 »	»	»	1993 —	
»	16 »	»	»	2097 —	
»	17 »	»	»	2201 —	
»	18 »	»	»	2305 —	
»	19 »	»	»	2415 —	
»	20 »	»	»	2529 —	

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 500.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 250.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la Tramvia del But.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 3 settembre 1922 del Consiglio comunale di Arta; 27 settembre 1922 del Consiglio comunale di Cercivento; 24 settembre 1922 del Consiglio comunale di Ligosullo; 1° ottobre 1922 del Consiglio comunale di Paluzza; 15 ottobre 1922 del Consiglio comunale di Paularo; 10 ottobre 1922 del Consiglio comunale di Ravascletto; 7 ottobre 1922 del Consiglio comunale di Suttrio; 1° ottobre 1922 del Consiglio comunale di Tolmezzo; 29 settembre 1922 del Consiglio comunale di Treppio Carnico; 17 settembre 1922 del Consiglio comunale di Zuglio, con le quali i predetti Comuni hanno deliberato di costituirsi in Consorzio per ottenere dallo Stato la concessione dell'esercizio della tramvia Tolmezzo-Paluzza, a norma ed agli effetti degli articoli 10 e seguenti del testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie e sugli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447,

Visto lo schema di statuto consorziale approvato dall'assemblea dei rappresentanti dei Comuni interessati, in adunanza del 16 dicembre 1922;

Considerato che, dipendendo da autorizzazioni governative la possibilità di ampliamenti ed estensioni di servizio, e d'altra parte essendo previsto e regolato dall'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, il caso dell'aggregazione di altri Comuni occorre sopprimere l'ultimo periodo dell'art. 1 dello schema predetto;

Che all'art. 6, per esattezza di dizione, è opportuno modificare le ultime parole del primo periodo;

Che all'art. 7 conviene precisare in qual modo ed in quali epoche debbano essere rimborsate gli apporti finanziari dei Comuni, dovendosi aver riguardo a non turbare, fin da principio il bilancio dell'Ente e le condizioni di vitalità dell'intrapresa;

Che data la modesta entità dell'intrapresa e la necessità di assicurare un'amministrazione spedita ed economica a carattere industriale, risulta eccessivo il numero dei componenti il Comitato permanente i quali pertanto devono essere ridotti a tre ed avere una particolare competenza tecnica ed amministrativa;

Che nell'art. 19 conviene stabilire il limite massimo dell'ammontare delle eventuali medaglie di presenza a favore dei componenti del Comitato;

Che nei riguardi delle attribuzioni del Comitato sembra inopportuno comprendere fra esse la compilazione delle proposte orarie le quali con maggiore competenza possono essere fatte dal direttore dell'esercizio cui spetta la responsabilità dell'andamento del servizio tramviario;

Che, dovendo lo statuto riferirsi esclusivamente al caso di municipalizzazione, è da escludere all'art. 13 l'ipotesi di eventuali subconcessioni, la cui validità, del resto sarebbe sempre soggetta all'approvazione governativa;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie, tramvie, ed automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salva ed impregiudicata ogni ulteriore determinazione in ordine alla concessione dell'esercizio della tramvia Tolmezzo-Paluzza, è approvato lo statuto del Consorzio istituito fra i comuni di Arta, Cercivento Ligosullo, Paluzza, Paularo, Ravascletto, Suttrio, Tolmezzo, Treppio Carnico e Zuglio per l'assunzione dell'esercizio della tramvia del But, deliberato dall'assemblea consorziale del 16 dicembre 1922, subordinatamente alle seguenti modificazioni da introdurre negli articoli 1, 6, 7, 13, 15, 17, 18 e 19 dello statuto stesso.

Art. 1: Sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 6: Al primo comma sostituire: « In base alle quote di cointeressenza i Comuni consorziati apportano al Consorzio le seguenti somme di capitale in numerario, destinate a costituire la cauzione da prestarsi allo Stato per la concessione suindicata ».

Art. 7: Al primo periodo del primo comma sostituire il seguente: « Gli apporti finanziari dei Comuni consorziati saranno rimborsati in 30 annualità, a partire dal 1925 ».

Art. 13: Al comma c) sostituire: « delibera le convenzioni interessanti la gestione o il patrimonio del Consorzio »

Art. 15: A detto articolo sostituire il seguente: « L'assemblea consorziale appena costituita provvede alla nomina del Comitato permanente, che è costituito da 3 membri eletti nel seno dell'assemblea stessa ed aventi particolare competenza tecnica ed amministrativa ».

Art. 17: Al primo periodo sostituire: « Il Comitato si riunisce per invito del presidente ».

Art. 18: Al comma f) sostituire: « delibera sulle azioni da intentarsi e da sostenersi nell'interesse del Consorzio, promuove dall'autorità amministrativa e giudiziaria i provvedimenti che si rendessero necessari, autorizza vincoli o svincoli di cauzione ».

Art. 19: A detto articolo sostituire il seguente: « Potrà l'assemblea deliberare un compenso a favore dei componenti il Comitato permanente sotto forma di medaglie di presenza il cui importo non potrà superare le L. 30 per seduta ».

Art 2.

Un esemplare del suddetto statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 73. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 501.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 246.

Riordinamento della Regia scuola professionale « Giovanni da Udine », in Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924 n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1531, concernente la classificazione della Regia scuola professionale « Giovanni da Udine » di Udine;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1924, registro n. 7, foglio n. 92, che fissa il contributo degli Enti locali e del Ministero nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1964, concernente le norme per il passaggio delle sezioni industriali dei Regi istituti tecnici alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 89, che aggrega la sezione industriale del Regio istituto tecnico di Udine alla Regia scuola industriale di Udine;

Viste le deliberazioni del comune di Udine del 5 settembre 1924, della provincia di Udine del 18 ottobre 1924 e della Camera di commercio di Udine del 26 aprile 1924;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale « Giovanni da Udine » di Udine, comprende una scuola di tirocinio con durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti, una scuola di tirocinio ad orario ridotto per maestranze meccaniche, ed'ili e per decoratori con laboratori e con scuola femminile di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio per meccanici, nel laboratorio di elettrotecnica, in quello di falegnameria, nel laboratorio di plastica e di decorazione e nei laboratori femminili annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sette insegnanti, di quattro capi officina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 200,000;
il comune di Udine, con L. 50,000;
la provincia di Udine, con L. 50,000;
la Camera di commercio di Udine, con L. 2500;
la Società operaia di Udine, con L. 2400;
la Cassa di risparmio di Udine, con L. 12,200.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 502.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1925, n. 256.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Sabino per gli studi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Istituto Sabino per gli studi, approvato con R. decreto 14 maggio 1911, n. 524;

Vedute le proposte per una riforma del detto statuto presentate dal Consiglio direttivo dell'Istituto ed approvate dalla Regia commissione straordinaria per la provincia di Roma;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto Sabino per gli studi, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925
Atti del Governo, registro 234, foglio 80. — GRANATA.

Statuto dell'Istituto Sabino per gli studi.

CAPO I.

Natura e scopo della Fondazione.

Art. 1.

L'Istituto Sabino per gli studi, che con R. decreto 29 luglio 1875, n. MLXXXI (serie 2ª parte supplementare), fu costituito in ente morale sotto il nome di *Collegio Sabino*, ed al quale, con altro R. decreto 19 luglio 1888, n. MMMLX (serie 3ª parte supplementare), fu data l'attuale denominazione, è governato ed amministrato secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto Sabino per gli studi è ente autonomo ed è posto sotto la tutela del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 3.

Esso eroga le proprie rendite nette in pensioni per studi, da conferire ai figli dei cittadini sabini.

Sono cittadini sabini i nati da famiglia originaria della regione e coloro che sono domiciliati e residenti in Sabina almeno da 30 anni.

S'intendono nati da famiglia originaria della regione quelli che discendono in linea retta maschile da famiglia che risiedeva in Sabina alla data del R. decreto 29 luglio 1875 sopra citato.

Art. 4.

Fanno parte della regione sabina, agli effetti del presente statuto, i Comuni e le frazioni di Comune indicati nella tabella *A* annessa al presente statuto.

Art. 5.

L'Istituto provvede a conseguire il suo scopo con le rendite del proprio patrimonio, costituito attualmente da Rendita inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico.

CAPO II.

Degli Amministratori.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio direttivo di sedici membri e da una Giunta eletta nel seno del Consiglio.

Art. 7.

Ciascuno dei mandamenti della regione sabina elegge, colle norme indicate negli articoli seguenti, il numero di consiglieri fissato nella tabella *B*. I consiglieri debbono essere cittadini sabini.

Art. 8.

I consiglieri di ciascun mandamento sono eletti dai sindaci dei Comuni costituenti il mandamento stesso, adunati nel capoluogo. Il sindaco che non possa intervenire all'adunanza può farsi rappresentare da un assessore o da un consigliere comunale delegato.

Nei mandamenti che comprendono un numero di Comuni inferiore a tre, l'elezione è fatta, oltrechè dai sindaci, dagli assessori che compongono la Giunta di ciascun Comune, riuniti tutti nel capoluogo di mandamento.

Nelle adunanze, il sindaco più anziano di età funge da presidente, ed il segretario comunale del capoluogo funge da segretario.

Art. 9.

L'elezione dei consiglieri è fatta a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voti s'intende eletto il maggiore di età.

Art. 10.

L'adunanza di cui all'art. 8 è indetta dal sindaco del capoluogo, su invito della Presidenza dell'Istituto, che indicherà il giorno della prima e, occorrendo, della seconda convocazione.

L'invito del Sindaco del capoluogo ai Sindaci degli altri Comuni del mandamento deve essere fatto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli elettori.

In seconda convocazione, qualunque numero è legale.

Art. 12.

Entro cinque giorni dall'avvenuta nomina dei consiglieri, i sindaci dei rispettivi capoluoghi di mandamento invieranno

al Ministero della pubblica istruzione e alla Presidenza dell'Istituto una copia autentica del verbale dell'adunanza in cui avvenne l'elezione.

Art. 13.

La convalidazione delle elezioni spetta al Consiglio direttivo e deve essere iscritta nell'ordine del giorno della prima adunanza, ordinaria o straordinaria, successiva alla elezione.

Art. 14.

I consiglieri durano in carica quattro anni e si rinnovano ogni biennio per metà.

Art. 15.

I consiglieri eletti nelle adunanze ordinarie entrano in carica il primo giorno del mese successivo all'elezione.

Verificandosi qualche vacanza nel Consiglio, per morte, dimissione od altra causa, la Giunta indirà l'adunanza dei sindaci del relativo mandamento per la elezione di un nuovo consigliere, il quale entrerà in carica immediatamente ed occuperà per anzianità il posto di colui che va a surrogare.

Art. 16.

Non possono essere eletti consiglieri:

1°) coloro che hanno lite vertente con l'Istituto;

2°) coloro che, direttamente o indirettamente, percepiscono compensi per servizi amministrativi o che abbiano, comunque, rapporti di affari con l'Istituto.

Art. 17.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.

Art. 18.

L'ufficio di consigliere, di membro della Giunta e di presidente è gratuito.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo conserva la forma e lo scopo della Fondazione, attende alla gestione del patrimonio, ne esige e ne eroga le rendite.

CAPO III.

Adunanze del Consiglio.

Art. 20.

La prima adunanza, dopo la generale costituzione del Consiglio direttivo, è presieduta dal più anziano di età tra i consiglieri presenti: quella successiva ad una elezione parziale biennale è presieduta, in mancanza del presidente, dal membro della Giunta più anziano nella carica.

Il Consiglio procede alla nomina del presidente e a quella di quattro membri della Giunta, che saranno scelti tra i consiglieri residenti in Roma.

La votazione è fatta a schede segrete.

Art. 21.

Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Art. 22.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno undici consiglieri.

In seconda convocazione qualunque numero è legale.

Art. 23.

Il Consiglio direttivo si aduna ordinariamente due volte l'anno, in sessione estiva e in sessione invernale.

E' convocato dal presidente con preavviso di almeno otto giorni.

Può essere convocato anche in sessione straordinaria, per iniziativa della Giunta o a richiesta di un terzo almeno dei consiglieri.

Art. 24.

Nella sessione estiva il Consiglio:

1°) approva il bilancio preventivo per l'esercizio futuro;

2°) nomina due revisori del conto consuntivo dell'esercizio in corso;

3°) forma la graduatoria in base alla quale saranno assegnati i sussidi per gli studi secondari inferiori, di agricoltura pratica, di arti e mestieri, professionali e industriali, secondo le norme fissate dal presente statuto e dal regolamento;

4°) stabilisce il numero delle borse da mettere a concorso, pel futuro anno scolastico, per studi superiori e secondari superiori.

Art. 25.

Nella sessione invernale il Consiglio:

1°) esamina il conto consuntivo dell'esercizio precedente e delibera sulla sua approvazione;

2°) procede alla approvazione degli atti dei concorsi, alla assegnazione del premio dell'Istituto Sabino e delle borse vacanti, con le norme fissate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 26.

Nelle due sessioni ordinarie e in quelle straordinarie, il Consiglio:

1°) delibera sulla convalidazione della elezione dei consiglieri;

2°) elegge il presidente e i membri della Giunta;

3°) delibera sui ricorsi degli studenti pensionati e dei concorrenti alle borse;

4°) prende, contro gli studenti pensionati, le misure disciplinari, in conformità dell'art. 64;

5°) prende, in genere, tutte le deliberazioni concernenti l'amministrazione e la direzione dell'Istituto;

6°) ratifica le deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta, giusta la disposizione dell'art. 32, n. 10.

Art. 27.

Ai membri del Consiglio direttivo è vietato di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni quante volte vi entri il loro interesse o quello dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o di prendere parte a qualsivoglia contratto con l'Istituto.

Art. 28.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati dal Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva, e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 29.

Ai consiglieri non dimoranti in Roma sono rimborsate le spese di viaggio, dalla loro residenza abituale, per recarsi alle sedute del Consiglio.

Art. 30.

I consiglieri che per un intero anno non intervengono alle adunanze, decadono dall'ufficio. La decadenza è pronunziata dal Consiglio e il Ministero della pubblica istruzione ne può promuovere la dichiarazione.

CAPO IV.

Della Giunta.

Art. 31.

Il presidente del Consiglio direttivo è al tempo stesso presidente della Giunta.

Art. 32.

La Giunta rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue adunanze.

Essa eseguisce le deliberazioni del Consiglio e veglia al regolare andamento dell'amministrazione dell'Istituto.

Inoltre appartiene alla Giunta:

1°) di fissare il giorno per le convocazioni del Consiglio;

2°) di compilare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

3°) di deliberare sulle dimande di congedo degli impiegati dell'Istituto, per una durata non eccedente i due mesi;

4°) di deliberare sulla attendibilità dei documenti presentati dai pensionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60;

5°) di deliberare sull'ammissione degli aspiranti ai concorsi per le pensioni, secondo le norme vigenti;

6°) di stabilire il numero dei sussidi da mettere a concorso pel futuro anno scolastico, per studi secondari inferiori, di agricoltura pratica, di arti e mestieri, professionali e industriali;

7°) di assegnare i sussidi per studi secondari inferiori, di agricoltura pratica, di arti e mestieri, professionali e industriali, secondo la graduatoria formata dal Consiglio direttivo;

8°) di formare la graduatoria dei concorrenti al premio dell'Istituto Sabino e quella definitiva dei concorrenti alle borse di studio;

9°) di prendere contro gli studenti pensionati le misure disciplinari stabilite dall'art. 64;

10°) di prendere, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che sarebbero di competenza del Consiglio, al quale dovrà riferire nella prima adunanza;

11°) di ratificare le deliberazioni prese d'urgenza dal presidente, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 35.

Art. 33.

La Giunta si aduna in Roma, nella sede dell'Istituto, ed è convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 34.

I processi verbali delle adunanze della Giunta, trascritti in uno speciale registro, sono approvati dalla Giunta stessa nell'adunanza immediatamente successiva e sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO V.

Del presidente.

Art. 35.

Il presidente:

1°) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

2°) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

3°) ordina l'emissione dei mandati di pagamento entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio e li firma in unione col ragioniere;

4°) cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

5°) ha autorità su gli impiegati e gli addetti all'Istituto;

6°) sorveglia la condotta dei pensionati e ne riferisce alla Giunta;

7°) firma i contratti e gli atti derivanti da deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

8°) prende, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti che sarebbero di competenza della Giunta, alla quale deve riferire nella prima adunanza.

Art. 36.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci il membro della Giunta più anziano.

CAPO VI.

Della tutela.

Art. 37.

Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della istruzione pubblica:

1°) i preventivi e i consuntivi annuali deliberati dal Consiglio;

2°) le deliberazioni che vincolano il patrimonio dell'Istituto o che lo impegnano, in liti, anche come convenuto, non riguardanti l'esazione delle rendite;

3°) le deliberazioni che importano alienazioni o permutazioni, anche parziali, del patrimonio;

4°) il regolamento per i concorsi e per il conferimento del premio dell'Istituto Sabino e delle pensioni.

CAPO VII.

Conferimento delle pensioni.

Art. 38.

La rendita netta disponibile — detratta la somma di lire duemila per il *Premio dell'Istituto Sabino*, di cui al successivo art. 39 — viene erogata come appresso:

a) per due terzi in borse di lire duemila ciascuna per studi superiori, e in borse di lire millecinquecento ciascuna per studi secondari di grado superiore, nei quali sono compresi anche quelli di belle arti;

b) per un terzo in sussidi di lire mille ciascuno per studi secondari inferiori, per studi di agricoltura pratica, di arti e mestieri professionali e industriali.

Le borse e i sussidi s'intendono al netto della imposta di ricchezza mobile.

Art. 39.

Ad incoraggiare sempre più i giovani sabini nella nobile gara per gli studi, è istituito il *Premio dell'Istituto Sabino*, dell'importo di lire duemila, da conferirsi ogni anno, in se-

guito a concorso per titoli, secondo le norme stabilite dal regolamento, a un giovane sabino, pensionato o no dall'Istituto, che abbia conseguito nell'anno stesso una laurea o diploma.

Art. 40.

Non hanno diritto di concorrere alle pensioni dell'Istituto.

a) coloro che, nel giorno in cui il concorso resterà chiuso, abbiano superato l'età di 25 anni se aspirano alle borse per studi superiori, di 18 anni se aspirano alle borse per studi secondari superiori, o di 13 se aspirano a sussidi per studi secondari inferiori;

b) coloro che, nel giorno in cui il concorso resterà chiuso, abbiano superato il limite massimo o non abbiano raggiunto il limite minimo di età stabiliti per l'ammissione alle scuole di agricoltura pratica, di arti e mestieri, professionali e industriali, secondo gli speciali regolamenti di dette scuole;

c) coloro che hanno già conseguita una laurea universitaria o un diploma da una scuola superiore;

d) coloro che sono provveduti di altre sovvenzioni a titolo di studio, a meno che non dichiarino di rinunciarvi;

e) coloro le cui famiglie hanno l'abituale residenza nel luogo ove si compiono gli studi. Per i giovani che frequentano gli studi di cui alla categoria a) dell'art. 38 e risiedono nel luogo ove questi si compiono, la pensione è ridotta alla metà.

La determinazione dell'età di cui alla lettera a) sarà fatta in relazione al primo anno di corso.

Art. 41.

Le borse di studio, di cui alla lettera a) dell'art. 38, sono conferite in base alla media tra la somma dei voti — ridotta in centesimi — riportati nell'ultimo esame di scuola secondaria, (ammissione, promozione, idoneità, licenza o maturità) e la somma dei voti — ridotta in centesimi — riportati nell'esame di concorso a cui il giovane sarà sottoposto, ed in base alle condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti.

I sussidi, di cui alla lettera b) dell'art. 38, sono distribuiti nei vari mandamenti della regione sabina in proporzione della popolazione legale (residente) dei medesimi, e sono assegnati ai giovani provveduti dei titoli necessari per essere ammessi alle scuole secondarie inferiori, a quelle di agricoltura pratica, di arti e mestieri e professionali.

Il regolamento, di cui al n. 4 dell'art. 37, stabilisce le materie di esame per i concorrenti alle borse per studi superiori e secondari di grado superiore, nonchè le norme relative alla dichiarazione di idoneità ed alla formazione della graduatoria per i concorrenti di tutte le categorie di pensioni.

Art. 42.

I concorsi al premio dell'Istituto Sabino, alle borse ed ai sussidi vacanti sono banditi in Roma a cura dell'ufficio di presidenza, in base al presente statuto ed al regolamento di cui al n. 4 dell'art. 37.

Gli avvisi di concorso sono trasmessi a tutti i Comuni e frazioni di Comune della Sabina.

Art. 43.

I giovani dichiarati idonei in un concorso a borse per studi superiori e secondari superiori possono essere classificati con quelli del concorso susseguente, purchè, nel termine stabilito dal bando di concorso, ne facciano domanda esplicita e presentino nuovamente i documenti di cui all'articolo 45.

Art. 44.

La Commissione giudicatrice del concorso alle borse di studio di cui alla lettera a) dell'art. 38, è nominata di volta in volta dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Essa giudica dei titoli e degli esami dei concorrenti, in conformità dell'avviso di concorso, e ne riferisce al presidente dell'Istituto.

Art. 45.

Le domande di ammissione ai concorsi debbono essere presentate alla segreteria dell'Istituto entro il termine stabilito dal relativo bando.

Le domande di ammissione ai concorsi alle borse ed ai sussidi debbono essere corredate dai seguenti documenti:

1°) certificato di nascita;

2°) certificato comprovante che il concorrente è figlio di cittadino sabino, ai sensi dell'art. 3;

3°) certificato di buona condotta;

4°) certificato generale del casellario giudiziario;

5°) stato di famiglia del concorrente, rilasciato dalla Giunta municipale, e contenente tutte le indicazioni che debbono essere richieste a norma del regolamento di cui al n. 4 dell'art. 37;

6°) certificato dell'Agenzia delle imposte da cui risultino i cespiti per i quali i genitori del concorrente, i membri della famiglia conviventi e il concorrente stesso, sono inscritti nei ruoli delle imposte dirette, l'ammontare delle imposte e la estensione e la natura degli immobili;

7°) certificato medico — per i concorrenti ai sussidi per studi di arti e mestieri, professionali e industriali — dal quale risulti che il giovane può dedicarsi all'arte prescelta, senza danno della salute;

8°) attestato degli studi fatti;

9°) ogni altro titolo di cui sia munito il concorrente;

10°) una dichiarazione firmata dal capo di famiglia del concorrente, nella quale siano specificati tutti i redditi della famiglia, di qualunque natura e provenienza.

La falsità delle dichiarazioni, in qualunque tempo e modo accertata, implica la perdita della pensione.

I documenti, di cui ai numeri dal 3 al 7 incluso devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella fissata per la chiusura del concorso.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare di non godere altre sovvenzioni a titolo di studio o di essere disposti a rinunziarvi.

La Presidenza dell'Istituto ha facoltà di assumere tutte le informazioni che crederà opportune per stabilire le condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti.

Le domande di ammissione al concorso al premio dell'Istituto Sabino debbono essere corredate dai documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del presente articolo e da un certificato di studio dal quale risultino i punti conseguiti in tutti gli esami di profitto del corso e in quello di laurea o diploma.

Art. 46.

Le domande non pervenute in tempo debito, e quelle presentate da concorrenti non forniti dei necessari requisiti non sono prese in considerazione.

Quelle riconosciute regolari sono trasmesse alla Commissione giudicatrice, quando trattisi di concorrenti alle borse per studi superiori o secondari superiori.

Art. 47.

Il presidente, d'accordo con la Commissione esaminatrice, fissa il giorno ed il luogo degli esami e ne rende avvertiti gli interessati.

Art. 48.

La Commissione giudicatrice, appena terminati i suoi lavori, farà conoscere alla Presidenza dell'Istituto il risultato definitivo dei concorsi alle borse per studi superiori e secondari.

La Giunta forma quindi la graduatoria definitiva dei concorrenti, in base al merito di concorso, contemperato con una valutazione delle condizioni economiche della loro famiglia, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 49.

Nella formazione della graduatoria dei concorrenti ai sussidi per studi secondari inferiori e per studi pratici di agricoltura, di arti e mestieri, professionali e industriali, si darà la preferenza a coloro che appartengono a famiglia meno agiata.

Nell'assegnazione dei sussidi per studi pratici di agricoltura, di arti e mestieri, professionali e industriali, si terrà conto anche della professione del padre del concorrente.

Art. 50.

Più fratelli non possono contemporaneamente godere pensioni dell'Istituto.

Art. 51.

I concorrenti ammessi al godimento della pensione sono obbligati ad uniformarsi a tutte le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 52.

Le pensioni vengono ripartite in otto rate uguali e pagate, in Roma, con quietanza dei pensionati o di persona da essi delegata, mese per mese, dal 1° novembre al 1° giugno.

Per gli studenti che si trovano nei Convitti annessi alle scuole ,il pagamento della retta sarà fatto al Direttore della scuola, nei modi ed alle scadenze fissate dai regolamenti della scuola stessa e nei limiti dell'ammontare della pensione.

Art. 53.

Le borse di studio di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 conservano la loro durata per il numero di anni richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma; i sussidi di cui alla lettera *b*) per il numero di anni necessario per il compimento del corso di studi per il quale il sussidio fu concesso.

Art. 54.

Non ostante il disposto dell'articolo precedente, il godimento così delle borse come dei sussidi è ogni anno soggetto a conferma da parte della Giunta.

All'uopo i giovani dovranno presentare la domanda in tempo debito all'ufficio di segreteria e provare di aver adempiuto a tutti gli obblighi prescritti dallo statuto e dal regolamento.

Art. 55.

Il cambiamento di una Facoltà o Scuola universitaria con un'altra, o di una scuola con un'altra dello stesso grado, può essere consentito dal Consiglio direttivo, purchè il pensionato si trovi nelle condizioni volute per ottenere la conferma annuale nella Facoltà o Scuola da cui proviene.

Il cambiamento non dà diritto al pensionato di godere la borsa per un complessivo numero di anni maggiore di quello richiesto pel compimento del corso al quale si accede.

Art. 56.

Gli studi superiori e secondari devono compiersi in Istituti scolastici governativi o pareggiati.

Gli studi di agricoltura pratica e quelli di arti e mestieri, professionali e industriali devono compiersi nelle omonime scuole pubbliche, legalmente riconosciute.

CAPO VIII.

Doveri dei pensionati - Sospensione e perdita delle pensioni.

Art. 57.

La concessione rimane senza effetto se lo studente non provi di essersi regolarmente inscritto al corso degli studi per cui ottenne la pensione.

Art. 58.

Non ostante le facoltà concesse dai regolamenti, gli studenti universitari dovranno:

1°) prendere ogni anno le iscrizioni ai corsi in conformità delle norme contenute negli statuti della Università o Scuola che frequentano;

2°) superare ogni anno gli esami di profitto prescritti dagli statuti predetti.

Art. 59.

I giovani pensionati debbono fornire, ad ogni richiesta, le prove della loro diligenza e del loro profitto.

Art. 60.

Qualora il pensionato sia costretto, per malattia o per altra causa, ad interrompere, durante l'anno scolastico, il corso dei propri studi, deve darne immediatamente avviso all'ufficio di Presidenza. La malattia deve essere al suo inizio comprovata da un certificato medico. La Presidenza dell'Istituto, dopo avere indagato in modo esauriente se la ragione della interruzione degli studi è tale da impedire, oppur no, il proseguimento degli studi stessi, riferirà tosto alla Giunta, la quale delibererà se per l'anno scolastico in corso si debba mantenere o sospendere la pensione.

Art. 61.

Il pensionato che venisse espulso dagli studi o che li abbia abbandonati senza giustificati motivi, decade dalla concessione.

Art. 62.

Il giovane che fruisce di una borsa di studi superiori deve superare ogni anno gli esami di profitto riportando una media complessiva non inferiore a 24 su 30.

Il giovane che fruisce di una borsa per studi secondari superiori deve, nella sessione estiva, superare tutti gli esami del suo corso con una media complessiva non inferiore a 70 su 100.

Il giovane che fruisce di un sussidio per scuole secondarie inferiori, pratiche di agricoltura, di arti e mestieri e professionali deve, nelle sessioni estiva ed autunnale, superare tutti gli esami del suo corso con una media complessiva non inferiore a 65 su 100.

Art. 63.

Il pensionato che non abbia ottemperato agli obblighi di cui al precedente art. 62, quando sia escluso il caso di forza maggiore, decade dalla concessione.

Egli potrà prender parte ai concorsi successivi purchè, quando si tratti di concorsi per il medesimo ordine di scuole, si trovi a quell'anno di corso che avrebbe dovuto frequentare se avesse conservato la pensione, e, se si tratti di studi superiori, si trovi in regola con gli esami di profitto per l'anno di corso cui è inscritto e con quelli degli anni precedenti.

Il caso di forza maggiore deve essere denunciato alla Presidenza dell'Istituto non appena verificatosi e comprovato in modo non dubbio. La Presidenza dell'Istituto dovrà accertare, con la più ampia facoltà di indagini, la veridicità dei fatti e dei documenti; ne riferirà quindi alla Giunta, alla quale spetta di deliberare sulla validità delle ragioni addotte dal pensionato.

Il pensionato che abbia presentato documenti o fatto affermazioni non veritiere, decade dalla concessione e non potrà più prender parte ai concorsi.

Art. 64.

Le infrazioni alla disciplina e la inosservanza dei doveri scolastici sono punite:

1°) con l'ammonizione;

2°) con la sospensione della pensione per un periodo non superiore a tre mesi;

3°) con la perdita della pensione;

4°) con la perdita della pensione e la esclusione dai concorsi successivi.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 sono deliberate dalla Giunta; quelle di cui ai numeri 3 e 4 dal Consiglio direttivo, sentite le giustificazioni dell'interessato.

Art. 65.

Tutte le comunicazioni relative ai concorsi, al conferimento e al godimento delle pensioni, sono fatte agli interessati mediante pubblicazione nell'albo dell'Istituto.

Contro le deliberazioni della Giunta si può ricorrere al Consiglio e contro quelle del Consiglio al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni stesse nell'albo.

CAPO IX.

Dell'amministrazione.

Art. 66.

Il patrimonio dell'Istituto è descritto in un inventario che presenti anno per anno le variazioni avvenute.

Art. 67.

L'esercizio finanziario comincia col 1° ottobre di ciascun anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 68.

L'amministrazione compila ogni anno, nei termini fissati dal presente statuto, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio.

Art. 69.

Sono materie del bilancio preventivo:

a) la previsione dei residui attivi e passivi dell'esercizio in corso;

b) la previsione delle entrate e delle spese effettive, ordinarie e straordinarie;

c) il movimento dei capitali;

d) le partite di giro.

Art. 70.

Sono materie del conto consuntivo:

a) i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;

b) le entrate effettive, ordinarie e straordinarie, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese effettive, ordinarie e straordinarie, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) il movimento dei capitali;

e) le partite di giro.

Art. 71.

Nel bilancio preventivo di ogni esercizio sarà stanziato uno speciale fondo di riserva per far fronte alle deficienze che si verificassero negli altri stanziamenti della parte passiva del bilancio stesso.

I prelevamenti da questo fondo e la loro iscrizione in aggiunta agli stanziamenti esauriti, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta.

Art. 72.

Il servizio di custodia dei titoli e quello di cassa sono affidati ad un Istituto di credito designato dalla Giunta.

CAPO X.

Del personale di amministrazione.

Art. 73.

Il personale di amministrazione si compone di un segretario-ragioniere, fornito di diploma o di abilitazione tecnica in ragioneria ed, eventualmente, di un amanuense.

Art. 74.

Il personale di amministrazione è nominato dal Consiglio direttivo, che stabilisce, di volta in volta, le condizioni di assunzione ed il trattamento economico.

Disposizione transitoria.

Art. 75.

Gli attuali fondi di riserva delle varie categorie di pensioni, costituiti ai sensi dell'art. 42 dello statuto organico approvato con R. decreto 14 maggio 1911, n. 524, saranno riuniti in un fondo unico ed impiegati per far fronte alla maggiore spesa derivante dall'aumento della misura delle pensioni in applicazione del presente statuto.

Alla somma che risulterà disponibile dopo tale impiego sarà dato un investimento di natura patrimoniale.

Art. 76.

Il presente statuto andrà in vigore dall'anno scolastico 1924-1925.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

TABELLA A.

Circoscrizione della Regione sabina e popolazione, secondo il censimento del Regno d'Italia al 1 dicembre 1921.

Numero progressivo Comuni	Numero progressivo Paesi	DENOMINAZIONE	Popolazione
		PROVINCIA DI ROMA (Comuni 63 - Paesi 115).	
		CIRCONDARIO DI RIETI.	
		I. *Mandamento di Rieti.* (Comuni 10 - Paesi 19).	
1	1	Rieti	18,832
	2	Casetto e Castelfranco	—
	3	Marnanello e Maggio	—
	4	S. Benedetto	—
	5	S. Elia Reatino	—
	6	S. Giovanni Reatino	—
2	7	Contigliano	3,902
	8	Colle Baccaro	—
	9	S. Filippo	—
3	10	Greccio	1,951
4	11	Labro	1,727
5	12	Montenero in Sabina	669
6	13	Monte S. Giovanni in Sabina	1,350
		A riportare	28,431
		Riporto	28,431
7	14	Morro Reatino	806
8	15	Poggio Bustone	1,958
9	16	Poggio Fidoni	1,833
		Cerchiara Sabina	—
		Poggio Perugino	—
10	19	Rivodutri ed Apuleggia	1,674
		TOTALE	34.602
		II. *Mandamento di Fara Sabina* (Comuni 8 - Paesi 11).	
11	20	Fara Sabina e Farfa	4,248
	21	Coreso	—
12	22	Casaprota	1,285
	23	Collelungo	—
13	24	Castelnuovo di Farfa	1,160
14	25	Frasso Sabino	633
15	26	Mompeo	764
16	27	Poggio Nativo	1,339
17	28	Salisano e Rocca Baldesca	677
18	29	Toffia	1,481
	30	Monte S. Maria Sabina	—
		TOTALE	11,587

Numero progressivo Comuni	Numero progressivo Paesi	DENOMINAZIONE	Popolazione
		III.	
		Mandamento di Magliano Sabino. (Comuni 4 - Paesi 9).	
19	31	Magliano Sabino	4,140
	32	Foglia	—
20	33	Collevecchio	1,865
	34	Cicignano	—
	35	Poggio Sommavilla	—
21	36	Montebuono	1,585
	37	Fianello	—
22	38	Tarano	1,587
	39	S. Polo in Sabina	—
		TOTALE	9,177
		IV.	
		Mandamento di Orvinio. (Comuni 10 - Paesi 15).	
23	40	Orvinio	1,750
24	41	Collalto Sabino	1,607
	42	Ricetto	—
	43	S. Lorenzo	—
25	44	Collegiove	671
		A riportare	4,028

Numero progressivo Comuni	Numero progressivo Paesi	DENOMINAZIONE	Popolazione
		Riporto	4,028
26	45	Marcetelli	788
27	46	Nespolo	766
28	47	Paganico	972
29	48	Petescia	1,063
30	49	Poggio Moiano e Cerdomare	2,317
31	50	Pozzaglia Sabino	1,692
	51	Montorio in Valle	—
	52	Pietraforte	—
32	53	Scandriglia	3,025
	54	Ponticelli	—
		TOTALE	14,651
		V.	
		Mandamento di Poggio Mirteto. (Comuni 13 - Paesi 20).	
33	55	Poggio Mirteto e S. Valentino	3,723
	56	Castel S. Pietro Sabino	—
34	57	Aspra	1,720
35	58	Cantalupo in Sabina	1,182
36	59	Cottanello	1,287
	60	Castiglione	—
37	61	Forano	1,854
		A riportare	9,766

Numero progressivo Comuni	Paesi	DENOMINAZIONE	Popolazione
		Riporto . . .	9,766
	62	Gavignano	—
38	63	Montasola	878
39	64	Montopoli in Sabina	2,382
	65	Bocchignano	—
40	66	Poggio Catino	1,319
	67	Catino	—
41	68	Roccantica	1,057
42	69	Selci	1,076
43	70	Stimigliano	1,207
44	71	Torri in Sabina	2,183
	72	Rocchette	—
	73	Rocchettine	—
45	74	Vacone	459
		TOTALE . . .	20,327

VI.

Mandamento di Rocca Sinibalda.

(Comuni 10 - Paesi 30).

Numero progressivo Comuni	Paesi	DENOMINAZIONE	Popolazione
46	75	Rocca Sinibalda e Villa di Pantana	2,444
	76	Posticciola	—
	77	Vallecupola	—
47	78	Ascrea	1,155
	79	Rigatti	—
	80	Stipes	—
		A riportare . . .	3,599

Numero progressivo Comuni	Paesi	DENOMINAZIONE	Popolazione
		Riporto . . .	3,599
48	81	Belmonte in Sabina	1,201
49	82	Castel di Tora	1,610
	83	Antuni	—
	84	Colle di Tora	—
50	85	Concerviano	1,076
	86	Cenciara	—
	87	Magnalardo	—
	88	Offeio	—
	89	Prato Janni	—
	90	Vaccareccia	—
51	91	Longone Sabino	2,117
	92	Fassinoro	—
	93	Rocca Ranieri	—
	94	S. Silvestro	—
52	95	Monteleone Sabino	1,756
	96	Ginestra	—
53	97	Poggio S. Lorenzo	711
54	98	Torricella in Sabina	1,702
	99	Oliveto Sabino	—
	100	Ornaro	—
55	101	Varco Sabino	831
	102	Poggio Vittiano	—
	103	Rocca Vittiana	—
	104	S. Martino (frazione di Petrella Salto - Aquila)	256
		TOTALE . . .	14,859

Numero progressivo Comuni	Numero progressivo Paesi	DENOMIAZINONE	Popolazione
		CIRCONDARIO DI ROMA.	
		VII. *Mandamento di Roma VI (Monterotondo).* (Comuni 2 - Paesi 3).	
56	105	Monterotondo	5,632
57	106	Mentana	2,869
	107	Castelchiodato	-
		TOTALE	8,501
		VIII. *Mandamento di Palombara Sabina.* (Comuni 6 - Paesi 8).	
58	103	Palombara Sabina	5,352
	109	Cretone	-
	110	Stazzano	—
59	111	Monte Flavio	1,151
60	112	Monte Libretti	2,863
61	113	Montorio Romano	1,706
62	114	Moricone	1,704
63	115	Nerola	1,715
		TOTALE	14,491

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *B.*

Mandamenti costituenti la Regione sabina.

Numero progressivo	MANDAMENTI	Comuni	Paesi	Popolazione	Numero dei consiglieri da eleggersi
I	Rieti	10	19	34,602	3
II.	Fara Sabina	8	11	11,587	2
III.	Magliano Sabina	4	9	9,177	2
IV.	Orvinio	10	15	14,651	2
V.	Poggio Mirteto	13	20	20,327	2
VI.	Rocca Sinibalda	10	30	14,859	2
VII.	Roma VI (Monterotondo)	2	3	8,501	1
VIII.	Palombara Sabina	6	8	14,491	2
	TOTALE	63	115	128,195	16

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 503.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 247.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1905, n. 615, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Perugia di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto Regio decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 3000, e che l'altro rimanesse a carico della Provincia;

Visto che la Provincia stessa ha portato il suo contributo a L. 16,000, come risulta dall'art. 94 del suo bilancio preventivo per l'anno 1924;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 del Comitato di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Perugia, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 3000 col R. decreto 7 dicembre 1905, n. 615, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1924-1925, sino alla somma di L. 16,000 corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 16.000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato all'art. 2, per l'esercizio 1924-1925, ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 70. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 504.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2358.

Trasformazione della Scuola commerciale di perfezionamento di Zara in Regia scuola commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Vista la domanda in data 9 luglio 1924 con la quale la Provincia, il Comune e la Camera di commercio ed industria di Zara hanno chiesto che la locale Scuola commerciale di perfezionamento, istituita con decreto del Ministero del culto ed istruzione del cessato Governo austriaco in data 22 gennaio 1911, n. 42131, venga riordinata e trasformata in Regia scuola commerciale;

Vista la deliberazione in data 5 novembre 1924 con la quale la provincia di Zara ha stabilito un contributo annuo di L. 1000 a favore della Regia scuola commerciale di Zara;

Vista la deliberazione in data 12 dicembre 1924 con la quale il comune di Zara ha stabilito un contributo annuo di L. 1000 a favore della Regia scuola commerciale di Zara;

Vista la deliberazione in data 7 novembre 1924 con la quale la Camera di commercio ed industria di Zara ha stabilito un contributo annuo di L. 500 a favore della Regia scuola commerciale di Zara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola commerciale di perfezionamento in Zara è trasformata in Regia scuola commerciale e sarà governata con le norme sancite dal R. decreto 15 maggio 1924, n. 749.

Alla Regia scuola commerciale di Zara resta annesso un corso per apprendisti di commercio.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento della Regia scuola commerciale di Zara:

il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 115,000;

la provincia di Zara, con annue L. 1000;

il comune di Zara, con annue L. 1000;

la Camera di commercio ed industria di Zara, con annue L. 500.

Per le spese di impianto il Ministero dell'economia nazionale corrisponderà un contributo straordinario di L. 60,000 suddiviso in tre quote uguali annue a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione della Regia scuola commerciale di Zara si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di un delegato per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio ed industria di Zara. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio d'amministrazione quegli Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 10,000.

Art. 4.

Per curare la trasformazione e l'ordinamento della Scuola potrà essere nominato con decreto Ministeriale un commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio d'amministrazione composto in conformità dell'articolo precedente. Nel decreto di nomina saranno definiti i poteri del commissario governativo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla formazione della pianta organica della Scuola entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 6.

Limitatamente ai posti in organico sarà confermato nel ruolo della Regia scuola commerciale di Zara il personale titolare finora a carico dello Stato e che presta servizio nella Scuola commerciale di perfezionamento di Zara.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze provvederà per lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-25 e per gli esercizi futuri dei fondi necessari al pagamento dei contributi indicati al precedente art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 505.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 252.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie Brescia-Iseo, Iseo-Edolo e Rovato-Iseo.

N. 252. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie Brescia-Iseo, Iseo-Edolo e Rovato-Iseo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 506.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 253.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Genova.

N. 253. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 507.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 254.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo.

N. 254. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 508.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 243.

Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie dei trasporti, in Milano.

N. 243. R. decreto 8 febbraio 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Milano, a norma del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie dei trasporti con giurisdizione sul territorio dei circondari di Abbiategrasso, Gallarate, Milano e Monza, in sostituzione di quello istituito con R. decreto 9 febbraio 1896, n. LIII, in base alla legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 509.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 244.

Estensione della competenza per materia del Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, in Napoli.

N. 244. R. decreto 8 febbraio 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene estesa alle industrie elettriche la competenza per materia del Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche istituito in Napoli con decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2020, ed avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Tortora (Cosenza) e di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tortora, in provincia di Cosenza.

MAESTA',

Un'inchiesta recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Tortora, sorta dalle elezioni del 1923, ha messo in luce le anormali condizioni in cui trovasi la civica azienda a causa della azione irregolare e faziosa svolta dalla rappresentanza elettiva.

Oltre all'indebita partecipazione di vari amministratori in appalti d'interesse comunale e alla liquidazione di compensi non dovuti ad alcuni impiegati, irregolarità e deficienze sono risultate nell'andamento di molti servizi, e specialmente gravi in quello di tesoreria, essendosi, fra l'altro, accertato un ammanco di fondi, per somma considerevole.

D'altra parte, gli amministratori, e specialmente il sindaco, con atteggiamenti inconsulti e spesso violenti, dai quali è derivato grave danno agli interessi di molti cittadini e non minor pregiudizio al prestigio dell'Amministrazione, hanno constantemente perseguito finalità faziose, giungendo a favorire o promuovere pubbliche manifestazioni ostili alla autorità politica, che hanno profondamente turbato l'ambiente locale.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare con un periodo di gestione straordinaria le deficienze ed irregolarità rilevate, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tortora, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Lamberto Salvoni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Stefano di Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTA',

In seguito alle dimissioni rassegnate da oltre due terzi dei consiglieri comunali di Santo Stefano d'Aspromonte, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario, che ha avuto modo di rilevare il disordine degli uffici e la disorganizzazione dei servizi dell'Ente.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, occorre munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri, che gli consentano di porre riparo, con adeguati mezzi, al disordine riscontrato nella civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Paolo Monteleone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 9 marzo 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Illasi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Illasi;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la situazione dei partiti locali, per quanto dia affidamento di un non lontano ritorno alla normalità, permane tuttora tesa e non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Illasi, è prorogato di tre mesi.

Verona, addì 9 marzo 1925.

Il Prefetto: FRIGERIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 16 al 22 marzo 1925, è stata fissata in L. 475 rappresentanti 100 dazio nominale e 375 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 10 corr. in Donori, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 12 marzo 1925.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.